



COMUNE DI SINISCOLA

PROVINCIA DI NUORO

ORDINANZA N. 53 del 05.05.2022

OGGETTO: Disposizioni Sindaco e autorizzazione evento manifestazione "*Madonna di Fatima edizione 2022*".

- Al Sig. Presidente priorato Madonna di Fatima
- All'Ufficio Tec.co Servizio Manutenzioni Sede
- All'Albo Pretorio Sede
- Al Sig. Sindaco Sede
- Al Segretario Generale Sede
- Al Comando Compagnia CC Siniscola
- Al Distaccamento C.F.V.A. Siniscola
- Al Commissariato P.S. Siniscola
- Al Distaccamento Polstrada Siniscola
- Al Comando Stazione CC Siniscola
- Al Distaccamento G.di F. La Caletta
- Al Distaccamento VV.FF Siniscola
- Alla Compagnia Barracellare Sede

IL SINDACO

PRESO ATTO della necessità di disciplinare all'evento "*Madonna di Fatima edizione 2022*" secondo le prescrizioni riguardanti l'ordine pubblico e linee guida di prevenzione sanitaria, impartite dalle normative vigenti ed in particolar modo dalla Circolare Ministeriale a firma del Prefetto Gabrielli e D.P.C.M. Ordinanze Regionali, Sindacali, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

VISTA l'Ordinanza n. 52 del 05.05.2022 "Regolamentazione traffico - *Madonna di Fatima edizione 2022*"

AUTORIZZA L'EVENTO "*Madonna di Fatima edizione 2022*"

CONTESTUALMENTE:

PRESO ATTO della necessità di disciplinare l'evento "*Madonna di Fatima edizione 2022*", che si terrà a La Caletta nei giorni 7 e 8 maggio 2022 a partire dalle ore 8.00 sino alle ore 24.00. Evento che deve essere gestito seguendo le prescrizioni riguardanti l'ordine pubblico, impartite dalle normative vigenti ed in particolar modo dalla circolare ministeriale a firma del Prefetto Gabrielli e linee guida di prevenzione sanitaria, impartite dalle normative vigenti ed in particolar modo dalla Circolare Ministeriale a firma del Prefetto Gabrielli e D.P.C.M. Ordinanze Regionali, Sindacali.

ORDINA

- Che siano rispettate le regole a tutela del c.d. “distanziamento sociale” previste dai vari D.P.C.M. Ordinanze Regionali, Sindacali e linee guida, al fine di ridurre il rischio di contagio covid-19;
- Il divieto di introdurre all’interno dell’aree interessate dallo svolgimento della manifestazione: contenitori, bicchieri, bottiglie in vetro, metallo ed altri materiali contrari alle prescrizioni delle direttive in materia di ordine pubblico.
- Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art.16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.
In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.
- La stessa prescrizione è valida anche per tutte le attività di mescita e somministrazione di sostanze alcoliche che insistono sul luogo interessato dalla manifestazione. Esse non dovranno consentire l’asporto di bibite contenute in bicchieri o bottiglie di vetro e materiali non idonei.
- Il Presidente della società organizzatrice, dovrà farsi carico di tutte le disposizioni, impartite dalle norme e direttive riguardanti tutti gli aspetti della *Safety*, così come disposto dalla circolare Ministeriale del Prefetto Gabrielli, concernente “*Manifestazioni Pubbliche, indicazioni ed orientamenti per lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di sicurezza*”;
- Sarà cura dell’organizzazione mediante l’ausilio di steward facilmente riconoscibili, il monitoraggio costante mediante apposito *contapersone*, di tutti i varchi presenti nell’area interessata dall’evento.
- Il Presidente della società organizzatrice, dovrà altresì farsi carico del mantenimento dei luoghi che gli sono assegnati in stato di pulizia, assicurandone il decoro, ed evitare il danneggiamento delle proprietà del Comune.

Il Comando Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio nonché nei consueti modi di diffusione.

Gli Agenti della Forza Pubblica e della Compagnia Barracellare sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente.

A norma dell’art.3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 si avverte che avverso il presente atto, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 (sessanta) giorni, potrà essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. N° 495/92.



IL SINDACO

FARRIS GIAN LUIGI